

Napoli, lì 10 maggio 2022

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 18/2022

Legge n. 32/2022 – Family Act

Con la presente ed allo scopo di aggiornare costantemente tutte le Aziende assistite, si comunica che in data 27 aprile 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 32/2022 (denominata “Family Act”), mediante la quale il Governo risulta delegato ad adottare misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. La citata Legge n. 32/2022 ha quale obiettivo, tra l’altro, di promuovere la genitorialità conciliandola col mondo del lavoro attraverso il sostegno all’educazione dei figli ed il riordino della disciplina dei congedi parentali di maternità e paternità e degli incentivi al lavoro femminile.

Il provvedimento in questione fissa le tappe entro le quali il Governo dovrà attuare la delega per l’adozione, il riordino ed il potenziamento di norme dirette a sostenere la genitorialità, la funzione sociale ed educativa delle famiglie, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori sostenendo, in particolare, il lavoro femminile. Di seguito i temi “toccati” dalla legge n. 32/2022 (denominata “Family Act”).

- ✓ *Delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli – art. 2.*

L’art. 2 assegna 12 mesi di tempo al Governo per riordinare e rafforzare le misure di sostegno all’educazione dei figli fissandone alcuni principi fra cui:

- garantire in tutto il territorio nazionale l’istituzione, il sostegno ed il rafforzamento dei servizi socioeducativi per l’infanzia e per l’adolescenza;
- istituire contributi destinati a coprire, anche per l’intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia, nonché servizi di supporto, anche individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni;
- prevedere modelli gestionali e strutturali flessibili che siano in grado di tener conto delle varie esigenze dei genitori, di ottimizzare i costi e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale;
- introdurre ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi i disturbi del comportamento alimentare, ovvero con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali;
- inserire nel sistema di welfare aziendale misure di sostegno per le spese sostenute per i figli in relazione a viaggi di istruzione, all’iscrizione annuale o all’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture ed impianti destinati alla pratica sportiva nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica;

MARIA CAFASSO - Consulente del Lavoro

I - 80122 Napoli (NA)

Vico Dattero a Mergellina 11

Tel. +39 081 7613065 - Fax +39 081 2461838

maria.cafasso@esterinocafasso.it

www.esterinocafasso.it

N. iscrizione all’Ordine 1438

Partita Iva 04045231216

- prevedere specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli, nonché alla tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi.

✓ *Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità – art. 3.*

L'articolo 3 della Legge 32/2022 prevede che il Governo, nell'arco dei 24 mesi dalla data di pubblicazione della già citata Legge, ha la possibilità di estendere la fruizione del congedo parentale, a favore dei lavoratori dipendenti, e più precisamente:

- prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio (in luogo del dodicesimo attualmente previsto);
- introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali compatibilmente con le forme stabilite dai Contratti Collettivi di Lavoro in applicazione, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali;
- prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, mediante preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito di durata non inferiore a 5 ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;
- prevedere che i permessi per le prestazioni specialistiche, per la tutela della maternità eseguite durante l'orario di lavoro, possano essere riconosciuti al coniuge, al convivente, ovvero ad un parente entro il secondo grado, al fine di assistere la donna in stato di gravidanza;
- stabilire un periodo minimo di congedo parentale, non inferiore a due mesi, non cedibile all'altro genitore, per ciascun figlio, prevedendo, altresì, forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente tra entrambi i genitori;
- prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali, anche ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti.

Anche la disciplina del congedo di paternità e di maternità dovrà essere migliorata prevedendo:

- un periodo di congedo obbligatorio, di durata significativamente superiore rispetto a quella attuale, per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio;
- l'aumento dell'indennità per il congedo di maternità;
- che il diritto al congedo di paternità sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore;

- che il diritto al congedo di paternità non sia subordinato ad una determinata anzianità lavorativa e di servizio;
- un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro per l'esercizio del diritto al congedo di paternità, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con misure uguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato.

Viene inoltre prevista l'introduzione di misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali e dei congedi paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

✓ *Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro – art. 4.*

Il Governo avrà 24 mesi di tempo anche per riordinare e rafforzare le misure volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della cura e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro stabilendo, fra l'altro:

- la modifica della retribuzione erogabile al lavoratore durante i periodi di assenza per malattia dei figli, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dai Contratti Collettivi di Lavoro;
- incentivi per i datori di lavoro che adottano modalità di lavoro flessibili, con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei Contratti Collettivi di Lavoro in applicazioni, il ripristino dell'originario regime contrattuale;
- l'introduzione di strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura ed assistenza alla persona;
- l'introduzione, a favore delle imprese, di forme di agevolazione, anche contributive, per le sostituzioni di maternità relativamente al rientro delle donne al lavoro ed alle attività di formazione a loro destinate;
- che una quota della dotazione Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili ed al sostegno della loro attività per i primi 2 anni;
- il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi volto ad incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata;
- il rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno;
- incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico;

- **il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici ed alla digitalizzazione delle imprese.**
- ✓ *Delega al Governo per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani – art. 5:*

La Legge 32/2022, con particolare riferimento all'art. 5, ha delegato il Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi diretti a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e l'autonomia finanziaria dei giovani e più precisamente:

- **prevedere detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazione per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede;**
- **prevedere agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambe due età non superiore a 35 anni alla data di presentazione della domanda o, in alternativa, delle famiglie composte da un solo genitore di età non superiore a 35 anni;**
- **prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a promuovere l'autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni dalla famiglia d'origine, comprese quelle destinate ad agevolare l'affitto di abitazioni o l'acquisto della prima casa;**
- **prevedere forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche ed altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali ai nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a 35 anni con figli a carico;**
- **prevedere agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione ed all'autoimprenditoria, in favore di giovani di età inferiore a 18 anni alla data di presentazione della domanda.**

- ✓ *Delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilità familiari – art. 6.*

Mediante l'art. 6, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 32/2022, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, il Ministro della Salute ed il Ministro della Giustizia, uno o più decreti legislativi volti a sostenere e promuovere le responsabilità familiari e, più precisamente:

- **promuovere la diffusione di attività informative e formative volte a favorire la conoscenza sui diritti e sui doveri dei genitori, nonché su quelli inerenti alla vita familiare;**

- favorire, nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la diffusione di centri e di servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche mediante attività di mediazione familiare, prevedendo, altresì, le modalità di integrazione di tali misure con le competenze dei consultori familiari in materia.

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.


Maria Cafasso